

I.

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE
ALLE FIDEIUSSIONI SENZA INDICAZIONE
DI LIMITE MASSIMO
A GARANZIA DI QUALUNQUE OPERAZIONE

(FIDEIUSSIONE OMNIBUS) (1)

(edita nel n. 1 Serie I - Fascicoli di informazione e documentazione
tecnica dell'A.B.I. - Bancaria Roma 1970 - II Edizione)

ART. 1. — La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

ART. 2. — Il fidejussore s'impegna altresì a rimborsare all'Azienda di credito le somme che dall'Azienda stessa fossero state incassate in pa-

(1) Il testo delle « Condizioni generali » viene normalmente fatto precedere da un preambolo di carattere generale redatto secondo il fac-simile che qui si riproduce.

Spett. (Azienda di credito)

Filiale di

Con la presente mi costituisco fideiussore del (o di chi avesse comunque a subentrare nei suoi rapporti con codesta Azienda di credito) per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Azienda di credito, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, sconto di cambiali o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta Azienda di credito in relazione ad operazioni consentite a terzi per qualsivoglia titolo o causa (come ad esempio: le obbligazioni derivanti da sue firme di accettazione, di avallo e di girata su cambiali e documenti che codesta Azienda di credito avesse già scontati o negoziati ovvero avesse a scontare o a negoziare a terzi; quelle derivanti da fideiussioni dallo stesso debitore già prestate o che venissero prestate in favore di codesta Azienda nell'interesse di altri nominativi, ecc., fideiussioni per le quali dichiaro sin d'ora di considerarmi obbligato nei confronti di codesta Azienda di credito indipendentemente alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 c.c.) (*).

(*) È lasciata alle Aziende di credito facoltà di omettere questo comma.

gamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.

ART. 3. — Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 4. — Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'Azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dall'Azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

In deroga all'art. 1939 c.c. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida.

Il fidejussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fidejussore si rende operante solo quando l'Azienda di credito abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da-lui emessi e ancora in circolazione.

ART. 5. — Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito, la quale è dispensata dal chiedere al fidejussore la speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c. per far credito al debitore.

ART. 6. — Il fidejussore dispensa inoltre l'Azienda di credito dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo di rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'Azienda di credito non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate.

ART. 7. — Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fidejussore, i suoi eredi, successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di credito la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fidejussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore.

Il fidejussore riconosce all'Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

rigua
di re

o di
di g
dell'

qual
prest
desir

tero
un u
ha s
trans

effetti
rizzo
scere

altra

giudi
che

ART. 8. — Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

ART. 9. — Il fidejussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confidejussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

ART. 10. — La fidejussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

ART. 11. — Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dall'Azienda di credito al fidejussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

ART. 12. — Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fidejussore.

ART. 13. — Per qualunque contestazione è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovansi la _____ dell'Azienda che ha compiuto le operazioni garantite.

STUDI DI «BANCA, BORSA E TITOLI DI CREDITO»

XVI

MASSIMO DE MARCO

ERNESTO SPARANO

AVVOCATI IN NAPOLI

LA FIDEIUSSIONE BANCARIA

PROFILI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1978